

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

### Circolare n. 1/2019

Genova, 25/06/2019

### Oggetto: recenti novità fiscali

- 1. Proroga rottamazione ruoli
- **2.** Rivalutazione quote societarie
- 3. Nuovi termini di emissione delle fatture elettroniche e altre novità IVA
- 4. Tassazione di canoni di locazione non percepiti
- 5. Proroga versamenti fiscali mod. REDDITI IRAP 2019

#### 1. Proroga rottamazione ruoli

Il Ddl. di conversione del decreto 34/2019 (c.d. "decreto crescita") prevede la posticipazione, dal 30 aprile al 31 luglio, dei termini per la domanda di rottamazione dei ruoli. Con l'eccezione di alcune modifiche in tema di scadenze dei pagamenti, non viene innovata la struttura della rottamazione. Infatti, non si muta l'art. 3 del DL 119/2018: la rottamazione continua ad essere circoscritta ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione (intendendosi per tali Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia SPA) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.Oltre a ciò, l'unico beneficio consiste nello stralcio di soli interessi di mora e sanzioni amministrative. I debitori che non hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2019 possono quindi presentarla, accedendo ai benefici della rottamazione dei ruoli, entro il prossimo 31 luglio.

La comunicazione di liquidazione delle somme, per i debitori che presentano domanda entro il prossimo 31 luglio, sarà notificata entro il 31 ottobre. Il termine per la prima rata (o per il versamento di tutte le somme) scade il 30 novembre, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata in 16 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. In sostanza, il debito sarà dilazionato in 17 rate, e non in 18 (come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile).La proroga del termine al 31 luglio riguarda anche i debitori che, entro lo scorso 7 dicembre 2018, non hanno pagato le rate di pregresse dilazioni scadute a luglio, settembre, ottobre 2018. In questa ipotesi, la comunicazione di liquidazione viene sempre notificata entro il 31



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

ottobre e la prima rata scade del pari il 30 novembre. Il residuo degli importi, però, andrà versato in 8 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Quindi, il debito sarà dilazionato in 9 rate, e non in 10 (come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile). La proroga del termine, dal 30 aprile al 31 luglio, riguarda anche il c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, circoscritto ai ruoli 2000-2017 derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione e intestati a persone fisiche. Non viene, come nel caso della rottamazione, modificata l'ossatura dell'istituto, che continua a prevedere un più o meno consistente abbattimento della quota capitale a seconda del valore ISEE del richiedente. Considerato che, già nell'originaria versione della L. 145/2018, la comunicazione di liquidazione delle somme veniva notificata entro il 31 ottobre, e che il termine per il pagamento della prima rata era già previsto nel 30 novembre, non c'è stata necessità di modificare i termini per gli adempimenti.

### 2. Rivalutazione quote societarie

Si ricorda che l'articolo 1, commi 1053 e 1054 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (cosiddetta 'Legge di Bilancio 2019), ha riaperto nuovamente i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

La redazione ed asseverazione della perizia, nonché il versamento dell'imposta sostitutiva che si rende dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 30 giugno 2019.

Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa (nonché per le società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Sono pertanto interessati alla disposizione agevolativa:

- i) le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- ii) le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

iii) gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio degli stessi dell'attività di impresa;

iv) i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

La Circolare Agenzia Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E ha precisato che possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

In particolare la predetta normativa permette di rivalutare le partecipazioni, detenute in società non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2019, a condizione che entro il 30 giugno 2019 venga redatta ed asseverata la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva stabilita nella misura dell'11% in relazione alle partecipazioni qualificate, e dell'10% in relazione alle partecipazioni non qualificate.

La rivalutazione della quota è finalizzata a 'sterilizzare' la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell'art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata.

In definitiva, scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.

Infatti, la normativa consente di corrispondere un'imposta, sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario a volte alquanto ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe 'sopportare' in ipotesi ordinaria. A tale ultimo riguardo si sottolinea che, fino al 31 dicembre 2017, la tassazione ordinaria in capo alle persone fisiche titolari di quote societarie vedeva la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate. Le partecipazioni qualificate venivano tassate con le aliquote Irpef ordinarie su una parte dell'imponibile (nel 2017 con aliquota Irpef variabile dal 23% al 43% sul 58,14% dell'imponibile); le partecipazioni non qualificate invece con ritenuta secca al 26% sul 100% dell'imponibile.



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

Dal 2018, invece, è stata disposta l'equiparazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche. Di conseguenza, i dividendi e le plusvalenze realizzate verranno tassate con aliquota fissa al 26% sull'intero imponibile. Le nuove disposizioni introdotte dai commi da 999 a 1.002 dell'articolo 1, della Legge n. 205 del 2017, si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

A partire dal 1° gennaio 2019 per effetto della nuova normativa, le plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.

L'accesso all'agevolazione è subordinata al versamento di un'imposta sostitutiva dell'11% nel caso si sia in presenza di una partecipazione qualificata e del 10% nel caso di partecipazione non qualificata.

Le partecipazioni sono considerate qualificate allorché rappresentino oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o più del 25% del capitale sociale della società.

Per partecipazioni non qualificate si intendono pertanto quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 25%.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2019 o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell'interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 30 giugno 2020 e la terza rata il 30 giugno 2021.

Il codice tributo per il versamento con modello F24 è: "8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati".

Il modello F24 andrà compilato nella sezione Erario, utilizzando le modalità esemplificate sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'anno di riferimento da indicare è il "2019".



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

L'imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.). In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l'iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l'omesso versamento con il cd. 'ravvedimento operoso'. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.

L'imposta sostitutiva dovuta può essere compensata sul modello F24, utilizzando gli eventuali crediti tributari disponibili (IVA, IRPEF, etc.). In caso di versamento rateale, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l'iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l'omesso versamento con il cd. 'ravvedimento operoso'. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.

Nel caso si voglia 'aggiornare' il valore finale di una precedente rivalutazione, è ammessa la detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, di quella corrisposta nella precedente rivalutazione.

### 3. Nuovi termini di emissione delle fatture elettroniche e altre novità IVA

Dodici giorni di tempo per l'emissione della fattura e per la trasmissione dei corrispettivi. Questi sono alcuni dei termini, relativi agli adempimenti IVA, che sono stati modificati dal Ddl. di conversione del "decreto crescita", approvato recentemente dalla Camera. L'art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, già modificato dal DL 119/2018, viene ulteriormente "aggiornato", e consentirà, **dal prossimo 1**° **luglio**, di emettere le fatture entro 12 giorni – rispetto ai dieci previsti dalla precedente formulazione della norma – dalla data di effettuazione delle operazioni, determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72.



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

Non si tratta dell'unica novità in tema di e-fattura, atteso che, con un apposito emendamento al DL 34/2019, è previsto che l'Amministrazione finanziaria proceda a integrare i documenti "che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo".

Ulteriori novità inserite in sede di conversione del decreto riguardano i termini di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Analogamente a quanto disposto in tema di fatturazione, infatti, viene stabilito che i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015, possono inviare i dati entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72. In base all'attuale disciplina, l'invio dei dati può essere effettuato "con una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di cinque giorni". Restano fermi, tuttavia, sia i termini di memorizzazione (giornaliera) dei corrispettivi, sia quelli per le liquidazioni IVA periodiche. Va evidenziato che le nuove disposizioni sostituiscono il comma 6-ter dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, eliminando, di conseguenza, la norma che prevedeva la possibilità di individuare le aree del territorio nazionale all'interno delle quali le operazioni al dettaglio avrebbero potuto continuare a essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Il più ampio termine ammesso per l'invio dei dati, infatti, dovrebbe consentire alla generalità dei soggetti interessati di effettuare gli invii in modo tempestivo.

Inoltre, viene stabilito che, per il primo semestre di applicazione dei nuovi adempimenti telematici relativi ai corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, l'invio dei dati potrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015. Anche in questo caso, restano fermi i termini per le liquidazioni periodiche.

Fra le altre novità in materia di IVA si segnalano, infine, la possibilità di effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche relativa al quarto trimestre con la dichiarazione IVA annuale (purché questa sia presentata entro il mese di febbraio), la possibilità di cedere il credito IVA trimestrale, oltre che quello annuale, e l'introduzione di alcune semplificazioni relative alla disciplina delle dichiarazioni d'intento.



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

### 4. Tassazione di canoni di locazione non percepiti

Per i contratti di locazione di immobili abitativi <u>stipulati dal 1º gennaio 2020</u>, sarà possibile non assoggettare ad imposizione i canoni eventualmente non percepiti dal locatore già dal momento dell'intimazione di sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento. Si tratta di una delle novità del Ddl. di conversione del decreto "crescita" (DL 34/2019).

Si premette che, attualmente, ove il conduttore di un immobile abitativo non paghi i canoni di locazione dovuti al locatore, questo ultimo è tenuto a dichiararli ugualmente fino a che non giunga a conclusione il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (art. 26 del TUIR).

La regola si riverbera nella compilazione del modello REDDITI PF 2019. Ad esempio, se un inquilino non ha pagato l'affitto nel 2018, ma il 15 maggio 2019 il locatore ottiene la convalida di sfratto, nel modello REDDITI 2019 è possibile dichiarare solo la rendita dell'immobile abitativo. Invece, se, pur non avendo percepito i canoni di locazione nel 2018, il locatore non ottiene la convalida di sfratto entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, egli dovrà dichiarare comunque i canoni non percepiti, ma gli spetterà un credito di imposta una volta ottenuta la convalida di sfratto.

Va rilevato, ancora, che la deroga alla tassazione dei redditi fondiari prevista dal secondo periodo dell'art. 26 del TUIR opera per i soli contratti di locazione di immobili abitativi, atteso che per tutti gli altri contratti vale la regola generale sancita dall'art. 26 del TUIR secondo cui i "redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti" che ne sono titolari.

Come anticipato, quindi, se la nuova norma sarà approvata, la legge di conversione del DL crescita conterrà una modifica dell'art. 26 del DPR 131/86, proprio nella parte in cui prevede la descritta eccezione al principio di tassazione dei redditi fondiari, operante per i canoni di locazione abitativa non percepiti.

In particolare, la nuova norma sostituisce, nell'art. 26 del TUIR, il riferimento alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto con un riferimento alternativo a:

- l'intimazione di sfratto per morosità;



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

### - l'ingiunzione di pagamento.

In tal modo, come spiegato nel dossier illustrativo, il contribuente/locatore che non abbia percepito canoni di locazione potrà "usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità".

Inoltre, viene aggiunta una disposizione secondo cui, ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all'art. 21 del TUIR, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (art. 17 comma 1, lett. n-bis) del TUIR). Di conseguenza – si legge nel dossier – "per tali redditi l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi sono percepiti".

La nuova norma, ove approvata anche dal Senato, troverà applicazione, per espressa volontà normativa, ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2020. Pertanto, ad, esempio, essa non avrà impatto sulla compilazione del modello REDDITI 2020, relativo ai redditi 2019.

Nel Ddl. si precisa, infine, che per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della nuova norma, resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

#### 5. Proroga versamenti fiscali mod. REDDITI – IRAP 2019

Recentemente la Camera ha approvato il Ddl. di conversione del DL 34/2019, che ora passa all'esame del Senato per il voto definitivo. Il testo conferma la **proroga dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici** 



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore. L'art. 12-quinquies del "DL crescita", inserito in sede di conversione, infatti, prevede la **proroga al** 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:- che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;- nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15 giugno 2016), l'intervento di quest'anno si presenta più ampio, in quanto:-ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;- non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%. La nuova scadenza del 30 settembre 2019 può quindi riguardare anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio "ai 180 giorni") o della data di chiusura del periodo d'imposta (soggetti "non solari"). Viene inoltre espressamente previsto, analogamente agli anni scorsi, che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese "trasparenti" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i suddetti requisiti.

La norma inserita nel "DL crescita" non prevede invece espressamente che la proroga si applichi anche:- ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA diverse dall'ammontare di ricavi o compensi superiori al previsto limite (pari a 5.164.569 euro);- ai c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014.

Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l'analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30 settembre tutti i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13 giugno 2013).



DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga, rimangono invece fermi i

termini ordinari del prossimo 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) o del

31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Si tratta, ad esempio:- delle persone fisiche

che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione

a società o associazioni "trasparenti";- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di

lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;- dei contribuenti che

svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA,

ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione;- degli

imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti ha però l'effetto, in caso di

opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 241/97, di comprimere a tre il

numero massimo delle rate, scadenti:- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30

settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (il giorno 16 cade di sabato);- per i contribuenti

non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (il 30 novembre

cade di sabato).

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del "DL crescita", il prossimo 2

dicembre scadrà anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e

IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d'imposta 2018 coincidente con l'anno

solare. Modificando l'art. 2 del DPR 322/98, è stato infatti disposto il differimento, a

regime, del termine di trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:- dal 30

settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari" (termine che quest'anno, cadendo di

sabato, slitta al 2 dicembre);- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo

alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cordiali saluti.

Studio Dott. Sebastiani

10